

ACCORDO

Il giorno 21 dicembre in Firenze

tra

FINDOMESTIC BANCA S.P.A., di seguito anche Banca e/o Azienda,

e

la Segreteria dell'Organo di Coordinamento delle RSA Unità Sindacale Falcri Silcea Sinfub, di seguito anche OO.SS.

premesso che:

- a) In data 07 febbraio u.s. Findomestic Banca trasmetteva alle OO.SS. un'informativa relativa al Trasferimento presso la nuova sede ubicata nel comune di Assago (Centro Direzionale Milanofiori Nord, palazzo U3 via del Mulino 9) dei dipendenti attualmente assegnati alla sede di Milano, via Tolmezzo 15 (edifici A e C) e, contestualmente, convocava le stesse, per il 09/02/2022, per l'avvio di un confronto sul tema;
- b) Nel corso di tale incontro, l'Azienda ha fornito ulteriori informazioni e dettagli organizzativi circa il preventivato trasferimento e le OO.SS. hanno evidenziato che tale decisione aziendale ha degli impatti significativi su tutto il personale coinvolto, sia dal punto di vista di mobilità (13 km dalla sede attuale e fuori dal comune di Milano) sia dal punto di vista di conciliazione tempi di vita e di lavoro.
- c) In data 14/10/2022 si è svolto un incontro sindacale che ha avuto ad oggetto sempre il summenzionato trasferimento della nuova sede di Assago;
- d) Nel corso di tale incontro, le OO.SS. hanno avanzato una serie di richieste alla Delegazione Aziendale, al fine di mitigare gli impatti sul personale conseguenti al trasferimento della sede;

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Permessi visite mediche

Le Parti concordano, nell'ottica di dare continuità nel diritto di cui all'articolo 9 del CCA, di mantenere il permesso retribuito per il tempo di viaggio per recarsi ad una visita medica, dietro certificazione dell'assenza in cui sia indicata anche la durata della medesima visita, nella misura massima di 1 ora per l'andata e di 1 ora per il ritorno, anche per l'Unità Produttiva di Assago, così come già previsto per le Unità Produttive di Milano, Torino, Genova, Roma e Napoli.

Per effetto della suddetta pattuizione, l'art. 9 del Contratto Collettivo Aziendale del 08/06/2015, nella parte relativa alle visite mediche, risulta modificato come segue:

“Relativamente alle visite mediche, l'Azienda concede permessi retribuiti per il tempo trascorso presso la struttura sanitaria, dietro certificazione dell'assenza in cui sia indicata anche la durata della visita, nonché per il tempo di viaggio nella misura massima di 30 minuti per l'andata e 30 minuti per il ritorno.

Per il Personale delle unità produttive di Assago, Milano, Torino, Genova, Roma e Napoli i tempi di viaggio sono nella misura massima di 1 ora per l'andata ed 1 ora per il ritorno”.

L'Azienda si impegna altresì ad intervenire presso la Società erogatrice del Servizio di Sorveglianza Sanitaria, al fine di individuare un ambulatorio per l'effettuazione delle visite mediche aziendali che sia più coerente con il nuovo building di Assago: in merito alle possibilità che dovessero essere offerte dalla predetta Società, l'Azienda si impegna ad un confronto preventivo ed informale con le Rappresentanze Sindacali firmatarie del presente accordo.

Art. 3 Mantenimento assegnazione Unità Produttiva di Milano

L'Azienda si impegna a prendere in considerazione, compatibilmente con le esigenze tecniche organizzative e le skills professionali del/la richiedente, eventuali richieste dei/le colleghi/e che esprimano la volontà di rientrare presso le strutture aziendali ubicate presso l'Unità Produttiva di Milano. Particolare attenzione verrà accordata in tale valutazione ai/le colleghi/e beneficiari/e di permessi ex legge 104/92. Allo stesso modo l'Azienda si impegna a prendere in considerazione le richieste di trasferimento verso le strutture aziendali ubicate presso l' Unità Produttiva di Assago provenienti dai/le colleghi/e assegnati/e alle strutture aziendali ubicate Presso l'Unità Produttiva di Milano.

Art. 4 Santo Patrono

Su richiesta delle OO.SS., l'Azienda si dichiara disponibile a riconoscere, anche ai lavoratori e alle lavoratrici dell'Unità produttiva di Assago, la ricorrenza del Santo Patrono di Milano (07 dicembre), anziché quello di Assago. Allo stesso modo l'Azienda riconoscerà la medesima ricorrenza, a far data dal 07/12/2023, anche alle risorse allocate presso l'Unità produttiva di Corsico.

Art. 5 Contributo Welfare

Le Parti concordano di riconoscere alle risorse (Aree Professionali e Quadri Direttivi) assunte con contratto a tempo indeterminato, alla data del 02/12/2022, oggetto del presente trasferimento di sede, un contributo straordinario Welfare per la durata di 5 anni, al fine di ammortizzare eventuali disagi derivanti dallo spostamento della sede di lavoro.

Tale contributo sarà pari a:

- € 500 annui per coloro che siano residenti/o domiciliati fuori dal Comune di Milano ad una distanza \geq di 25 km dalla sede di Assago;
- € 400 per i residenti o domiciliati nel comune di Milano, a prescindere dalla distanza;
- € 250 per coloro che sono residenti o domiciliati, fuori dal Comune di Milano ad una distanza \leq di 25- km dalla sede di Assago;
- Non sono previste forme di contribuzione per le lavoratrici e i lavoratori che sono residenti o domiciliati ad una distanza \leq di 10 km dalla sede di Assago, per coloro che svolgono la prestazione lavorativa in modalità Telelavoro e per gli account.

Tale contributo sarà reso disponibile sulla piattaforma welfare nel mese di gennaio di ogni anno, a far data dal gennaio 2024 e fino al gennaio 2027 compreso. Per l'anno 2023, l'Azienda si impegna a rendere disponibili i summenzionati importi alla prima data utile. L'eventuale residuo del Conto welfare non utilizzato entro la scadenza del Piano (il 31 12 di ogni anno) sarà accreditato sulla posizione individuale di ciascun dipendente che ha aderito al Fondo Complementare Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. e Società Controllate entro il 31 gennaio di vigenza del presente accordo, o

comunque al primo cedolino utile. In assenza di iscrizione al Fondo Pensione, trascorso tale termine, l'eventuale residuo andrà perso.

Al fine dell'erogazione della summenzionata contribuzione si farà riferimento agli indirizzi censiti in Gepe alla data del 02/12/2022. Il calcolo delle distanze chilometriche verrà effettuato ricorrendo al percorso più breve presente sul sito www.viamichelin.it. Sarà onere del/la dipendente comunicare all'Azienda qualsiasi cambio di residenza/domicilio che possa incidere sul diritto al percepimento del presente contributo.

Art. 6 Dotazioni orarie

Con la sottoscrizione della presente intesa viene istituito, in favore di tutto il personale assunto a tempo indeterminato e dislocato presso i locali di Milano Tolmezzo alla data del 02/12/2022 e, successivamente assegnato all'Unità Produttiva di Assago, un bacino orario pari a n. 12 ore annuali, da utilizzare in frazioni minime di 30 minuti, per un massimo di n. 2 ore giornaliere, esclusivamente in entrata, nelle sole ipotesi in cui si verificano ritardi/scioperi o comunque malfunzionamenti alla rete del trasporto pubblico locale, nonché in casi assolutamente eccezionali che comportino "l'inutilizzabilità" della tangenziale per blocchi del traffico disposti dalle Autorità competenti. Eventuali residui non fruiti nel corso dell'anno non daranno luogo ad alcuna monetizzazione degli stessi o a riporto per l'anno successivo.

FINDOMESTIC BANCA SPA

UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB

Nota a Verbale

Le Parti concordano di proseguire il confronto, nelle sedi deputate, per verificare l'eventuale applicabilità della disciplina generale degli schemi orari diversi anche alle risorse assegnate alle Piattaforme operative in una logica di equità su tutto il territorio nazionale.

